

Il riferimento al partenariato pubblico-privato, richiamato nel progetto di fattibilità tecnico-economica allegato alla ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, non deve intendersi come un rigido e obbligatorio riferimento all'istituto del codice dei contratti pubblici, bensì va inteso come riferito al richiamo generale di bando ad ogni forma di "accordo pubblico privato", ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990.

Tali accordi pubblico-privato sono finalizzati in particolare alla progettazione e alla realizzazione di impianti da FER (fonti energetiche rinnovabili) su aree e immobili pubblici o in uso pubblico ovvero immobili, impianti e infrastrutture energetiche private, anche localizzati in aree o nuclei industriali, per i quali siano stati stipulati almeno i contratti preliminari di acquisto, locazione o diritto di superficie da parte delle amministrazioni beneficiarie entro la data di approvazione del progetto definitivo, con il fine di agevolare le configurazioni per la condivisione dell'energia in tutte le sue forme, nonché alla gestione della CER eventualmente prevista come costituenda, da intendersi sia come atti prodromici necessari alla costituzione della Comunità che, sulla base delle intese tra soggetto pubblico e soggetti privati, finalizzati alla manutenzione degli impianti prefigurati.

Si specifica che, ovviamente, non sono precluse forme di partenariato pubblico-privato del tipo previsto dal codice dei contratti pubblici.

La costituzione della CER è comunque questione distinta dalle strategie di partenariato, il cui perfezionamento può in ogni caso essere anche successivo all'ammissione al finanziamento.

Preme altresì chiarire sul punto che, in relazione a quanto precisato dalla Delibera ANAC n. 432 del 20 settembre 2022, il bando in questione è attuazione del Fondo complementare PNC Sisma al PNRR complementare, e dunque i suoi finanziamenti incidono sulla finanza pubblica nazionale e sono a carico della pubblica amministrazione".